

Con la sentenza n.27651/2013 la Cassazione ha affrontato il caso del licenziamento di un lavoratore distaccato. La Corte ha ritenuto che la circostanza che il distaccatario cessi la propria attività non è condizione sufficiente a giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro. Pertanto, l'azienda distaccante non può basare il licenziamento sulla semplice constatazione che l'interesse verso l'attività svolta dal lavoratore viene meno con la chiusura dell'azienda terza, ma deve piuttosto dimostrare che risulta impossibile ricollocare il lavoratore all'interno della propria struttura organizzativa.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.27651 del 11/12/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)